

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE

Istruzioni per l'applicazione del Regolamento CE 1781/2006 riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi e sui pagamenti di copertura

Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere trasmessi entro il 22 ottobre 2010 a: Banca d'Italia, Servizio Supervisione sui Mercati e sul Sistema dei Pagamenti, Divisione Strumenti e Servizi di Pagamento al Dettaglio, via Milano 60/g – 00184 ROMA.

Una copia in formato elettronico dovrà essere contestualmente inviata all'indirizzo di posta elettronica smp201@bancaditalia.it

Nel caso in cui si disponga di casella PEC (Posta Elettronica Certificata) e/o di firma digitale le osservazioni potranno essere inviate esclusivamente all'indirizzo smp@pec.bancaditalia.it ; ove si utilizzi tale modalità il documento contenente le osservazioni dovrà essere inviato come allegato al messaggio.

Settembre 2010

Capitolo I

Definizioni e ambito di applicazione

Premessa

Il primo gennaio 2007 è entrato in vigore il Regolamento (CE) n. 1781/2006, del 15 novembre 2006, che pone a carico delle banche e degli altri soggetti che offrono servizi di pagamento nell'UE l'obbligo di accompagnare i trasferimenti di fondi con i dati identificativi dell'ordinante nonché quello di registrazione e verifica di tali dati.

Il Regolamento, che recepisce la VII Raccomandazione speciale del Gruppo d'azione finanziaria internazionale (SR VII FATF/GAFI), si inserisce nel contesto delle norme in materia di riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, fra le quali si richiamano in particolare i Regolamenti CE n. 2580/2001 e n. 881/2002, la Direttiva 2005/60/CE (recepita in Italia con il d.lgs. 231/2007) nonché il d.lgs. 109/2007.

Il Regolamento è entrato in vigore il 1° gennaio 2007 ed è direttamente applicabile nell'ambito della Comunità Europea a tutte le persone fisiche o giuridiche le cui attività comprendono la prestazione di servizi di trasferimento fondi o che partecipano in qualità di intermediari all'effettuazione di tali trasferimenti.

La violazione degli obblighi di verifica della completezza dei dati informativi relativi all'ordinante nonché di quelli relativi alla loro registrazione e conservazione previsti dal Regolamento è punita ai sensi dell'art. 56 del d.lgs. 231/2007 con sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 200.000 euro.

1. Definizioni

Nel presente provvedimento si intende per:

- a) "ordinante" la persona fisica o giuridica detentrica di un conto che autorizza un trasferimento di fondi da tale conto; in mancanza di un conto, la persona fisica o giuridica che ordina il trasferimento di fondi;
- b) "beneficiario del pagamento" la persona fisica o giuridica destinataria finale dei fondi trasferiti;
- c) "prestatore di servizi di pagamento" uno dei seguenti organismi: istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento nonché, quando prestano servizi di pagamento, banche, Poste Italiane s.p.a., la Banca Centrale Europea e le banche centrali nazionali se non agiscono in veste di autorità monetarie, altre autorità pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali se non agiscono in veste di autorità pubbliche;
- d) "prestatore intermediario di servizi di pagamento" prestatore di servizi di pagamento che non agisce per conto né dell'ordinante né del beneficiario del pagamento, ma partecipa all'esecuzione di un trasferimento di fondi;
- e) "servizi di pagamento" le seguenti attività:
 - 1) servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché

- 2) servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
- 3) esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell'utilizzatore o presso un altro prestatore di servizi di pagamento:
 - esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti *una tantum*;
 - esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
 - esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;
- 4) esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utilizzatore di servizi di pagamento:
 - esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti *una tantum*;
 - esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
 - esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;
- 5) emissione e/o acquisizione di strumenti di pagamento;
- 6) rimessa di denaro;
- 7) esecuzione di operazioni di pagamento ove il consenso del pagatore ad eseguire l'operazione di pagamento sia dato mediante un dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico e il pagamento sia effettuato all'operatore del sistema o della rete di telecomunicazioni o digitale o informatica che agisce esclusivamente come intermediario tra l'utilizzatore di servizi di pagamento e il fornitore di beni e servizi;
- 8) emissione di moneta elettronica così come definita nell'art. 1, lett. *h-ter*, del TUB;
 - f) "trasferimento di fondi" operazione di pagamento effettuata per conto di un ordinante, in via elettronica, da un prestatore di servizi di pagamento, allo scopo di mettere i fondi a disposizione del beneficiario presso un prestatore di servizi di pagamento; l'ordinante e il beneficiario possono essere la medesima persona
 - g) "codice unico di identificazione" una combinazione di lettere, numeri o simboli, determinata dal prestatore di servizi di pagamento in conformità con i protocolli del sistema di pagamento o di regolamento o del sistema di messaggistica utilizzato per effettuare il trasferimento di fondi;
 - h) "conto di pagamento" un conto intrattenuto presso un prestatore di servizi di pagamento da uno o più utilizzatori di servizi di pagamento per l'esecuzione di operazioni di pagamento, inclusi i trasferimenti di fondi;
 - i) "pagamento di copertura" trasferimento di fondi utilizzato quando non vi è un rapporto diretto tra prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante e del beneficiario ed è quindi necessario ricorrere a una catena di rapporti di corrispondenza tra prestatori di servizi di pagamento. In un pagamento di copertura sono coinvolti tre o più prestatori di servizi di pagamento; detto pagamento è finalizzato a dare copertura finanziaria a un messaggio inviato dal prestatore dell'ordinante a quello del beneficiario con il quale si comunica direttamente il trasferimento di fondi medesimo.

2. Ambito di applicazione

Il Regolamento CE n. 1781/2006 del 15 novembre 2006 (da ora in avanti il Regolamento), si applica ai trasferimenti di fondi in qualsiasi valuta, inviati o ricevuti da un prestatore di servizi di pagamento stabilito in uno Stato Membro dell'Unione Europea, nonché in uno dei seguenti Paesi o territori: Norvegia, Islanda, Liechtenstein, territori francesi d'oltremare (Guadalupa, Martinica, Guyana francese, Reunion), isole Azzorre, Madeira, isole Canarie, Ceuta, Melilla e Gibilterra.

Il regime semplificato previsto dal Regolamento non si applica ai trasferimenti di fondi inviati o ricevuti da un prestatore di servizi di pagamento stabilito in uno dei seguenti Paesi: Città del Vaticano, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Andorra, ancorché in questi paesi circolino banconote e monete in euro.

Secondo un approccio basato sul rischio, il Regolamento non si applica ai trasferimenti di fondi effettuati attraverso carte di pagamento, a condizione che i trasferimenti siano effettuati per l'acquisto di beni o servizi presso esercenti convenzionati (merchant) e siano accompagnati da un codice unico di identificazione che consenta di risalire all'ordinante: tale codice potrà ad esempio consistere nel codice che identifica uno strumento di pagamento nominativo, quale il PAN¹. Il Regolamento si applica invece ai trasferimenti di fondi tra i conti di pagamento su cui insistono le relative carte, in quanto non finalizzati all'acquisto di beni o servizi (pagamenti cc.dd. peer-to-peer).

Sempre seguendo il criterio della proporzionalità rispetto al rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, il Regolamento non si applica ai trasferimenti di fondi:

1. con moneta elettronica non nominativa di importo inferiore a 1.000 euro (tale esenzione trova applicazione anche nei confronti delle operazioni di avvaloramento/creazione di tali strumenti);
2. prepagati tramite telefono cellulare o altri dispositivi digitali o telematici quando l'importo non supera i 150 euro;
3. postpagati mediante telefono cellulare o altri dispositivi digitali o telematici per l'acquisto di beni o servizi presso merchant convenzionati a condizione che i trasferimenti siano corredati di un codice unico di identificazione che consente di risalire all'ordinante (ad esempio, il numero di telefono cellulare o l'indirizzo e-mail);
4. effettuati tramite prelievi di contanti dal proprio conto ai quali sono equiparate le operazioni di rimborso di moneta elettronica;
5. effettuati tramite addebiti preautorizzati di un conto a favore di un altro conto di pagamento (quali ad esempio i RID), purché il trasferimento di fondi sia corredato di un codice unico d'identificazione che consenta di risalire alla persona fisica o giuridica che ordina l'addebito;
6. effettuati tramite assegni troncati;
7. effettuati a favore di autorità pubbliche per il pagamento di imposte, sanzioni pecuniarie o altri prelievi;
8. in cui l'ordinante e il beneficiario sono entrambi prestatori di servizi di pagamento che operano per proprio conto.

¹ Il PAN (primary account number) è il codice identificativo univoco della carta di pagamento (sia di debito che di credito).

3. Approccio basato sul rischio

Il Regolamento 1781/2006, in linea con le più recenti disposizioni in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, è stato predisposto tenendo conto del cd “approccio basato sul rischio”.

L’obiettivo di un sistema regolamentare fondato sul risk-based approach è quello di consentire ai soggetti che lo applicano di mantenere la propria attività entro una soglia accettabile di rischio attraverso meccanismi valutativi e decisionali che fanno leva sulla autonoma capacità del soggetto di determinare il grado accettabile di rischio e adottare di conseguenza le misure più adeguate per farvi fronte. In tale ambito la predisposizione di corrette misure per la valutazione, la gestione e il controllo del rischio di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo rappresenta pertanto un punto qualificante e imprescindibile.

L’intero processo di valutazione, gestione e controllo dei rischi necessario per assicurare il rispetto del Regolamento non potrà mancare di ispirarsi al principio di proporzionalità. In base a tale principio:

- i processi di identificazione e di gestione dei rischi e i meccanismi di controllo devono essere completi e proporzionati alla natura, alle dimensioni e alla complessità delle attività svolte da ciascun intermediario;
- le strategie e i processi utilizzati dai soggetti per identificare e valutare nel continuo i rischi devono essere proporzionati alla natura, all’ampiezza e alla complessità dell’attività svolta;
- la frequenza e l’intensità delle verifiche sulle procedure aziendali di valutazione dei rischi devono tenere conto della rilevanza sistemica, delle dimensioni e della complessità degli intermediari

Al principio dell’approccio in base al rischio sono tenuti ad improntarsi anche i destinatari del Regolamento nel dare attuazione allo stesso.

Gli obblighi di cui al Regolamento non possono essere calibrati laddove la normativa dispone il rispetto di adempimenti puntuali a carico dei destinatari, prescindendo da qualsiasi valutazione basata sul rischio.

4. Profili organizzativi

La definizione delle linee di policy, delle procedure e dei processi di cui ai paragrafi successivi avverrà nell’ambito dei più generali compiti degli organi aziendali così come individuati alla luce delle disposizioni emanate dalla Banca d’Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (provvedimento in corso di emanazione).

L’insieme degli adempimenti previsti dal regolamento e disciplinati nei paragrafi successivi formeranno altresì oggetto di apposite verifiche da parte degli organi aziendali a ciò deputati nell’ambito del più generale quadro delineato dal succitato provvedimento.

Capitolo II

Obblighi del prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante

Premessa

L'obiettivo del Regolamento, come già sottolineato nel Capitolo I delle presenti istruzioni, è quello di assicurare l'accesso alle informazioni relative ai nominativi dei soggetti coinvolti nei trasferimenti di fondi in qualunque fase del trasferimento medesimo da parte delle autorità investigative e di quelle deputate alla prevenzione e al contrasto delle attività di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo. Il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante che genera il trasferimento di fondi è quindi responsabile della completezza e affidabilità delle informazioni inserite nel messaggio di pagamento, in quanto ha il contatto diretto con l'ordinante. I suoi obblighi sono quindi tre: l'identificazione dell'ordinante, la verifica dei dati acquisiti e l'inserimento dei dati nel messaggio di pagamento.

1. Acquisizione dei dati

I dati informativi che devono essere acquisiti per l'inserimento nei messaggi di pagamento devono consentire con ragionevole certezza e precisione l'individuazione dell'ordinante; essi consistono pertanto nel nome e cognome dell'ordinante, nel suo indirizzo e nel suo numero di conto. L'indirizzo può essere sostituito dall'indicazione del luogo e della data di nascita dell'ordinante ovvero da un numero identificativo assegnatogli dal suo prestatore di servizi di pagamento, ovvero dal numero di un documento di identità; ove l'ordinante non intrattenga un rapporto di conto con il prestatore di servizi di pagamento di cui si avvale per l'esecuzione del trasferimento di fondi, le informazioni relative al conto vengono sostituite da un codice unico di identificazione che consente di far risalire il trasferimento univocamente all'ordinante.

Sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 231/2007 i clienti sono tenuti a fornire ai prestatori di servizi di pagamento tutte le informazioni necessarie a questi ultimi per poter adempiere agli obblighi di adeguata verifica; ove non sia possibile acquisire i suddetti dati il prestatore di servizi di pagamento si astiene dall'eseguire l'operazione.

2. Verifica dei dati

Quando il trasferimento di fondi è effettuato a valere su un conto di pagamento, l'obbligo di verifica dei dati informativi relativi all'ordinante si riterrà adempiuto quando sia stata già eseguita l'identificazione e adeguata verifica in occasione dell'apertura del conto e i dati informativi ottenuti con tale verifica siano stati archiviati in conformità con il Titolo II, Capo II del d.lgs. 231/2007 e siano stati adempiuti gli obblighi di registrazione di cui all'art. 36, comma 1, lett. a) dello stesso Decreto.

Per i trasferimenti di fondi non eseguiti a valere su un conto, a garanzia dell'affidabilità delle informazioni contenute nei messaggi, prima di eseguire il trasferimento medesimo il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante deve verificare le informazioni relative a quest'ultimo attraverso documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente. A tal fine potrà

utilizzare, ad esempio, archivi camerali, albi ed elenchi di soggetti autorizzati, comunicazioni rese al pubblico ai sensi della normativa di settore, quali prospetti, comunicazioni di partecipazioni rilevanti o informazioni privilegiate, siti web di organismi ed autorità pubbliche, anche esteri.

Secondo il principio di proporzionalità rispetto al rischio, l'obbligo di verifica dei dati informativi relativi all'ordinante non trova applicazione per i trasferimenti di fondi non eseguiti a valere su un conto quando questi siano di importo inferiore a 1.000 euro; l'obbligo di verifica verrà tuttavia adempiuto in caso di sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo nonché nel caso di frazionamento dell'operazione in più trasferimenti di fondi che, sommati, superino l'importo di 1.000 euro.

3. Registrazione dei dati

I dati informativi relativi all'ordinante acquisiti dal prestatore di servizi di pagamento di cui egli si avvale vengono registrati in un archivio e conservati per un periodo di 10 anni. Non si ha obbligo di conservazione di copia dei documenti di identità eventualmente prodotti dall'ordinante al momento dell'identificazione da parte del prestatore di servizi di pagamento.

4. Trasferimenti di fondi all'interno dell'Unione europea

In considerazione dell'elevato grado di armonizzazione della disciplina Europea in materia di pagamenti, nonché di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, e seguendo un approccio di proporzionalità della disciplina rispetto al rischio, il regolamento prevede un regime meno stringente per i trasferimenti di fondi in cui sia il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante sia quello del beneficiario siano stabiliti nell'Unione europea, trattandoli alla stregua di pagamenti nazionali ai sensi della Raccomandazione Speciale VII del GAFI e relativa Nota interpretativa. In tale caso, i dati informativi relativi all'ordinante che devono essere inseriti nei messaggi di pagamento possono limitarsi al solo numero di conto o, nel caso in cui l'ordinante non intrattenga un rapporto di conto con il prestatore di servizi di pagamento di cui si avvale, da un codice unico di identificazione assegnato dal prestatore di servizi che consenta di risalire univocamente all'ordinante.

In tal caso, il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante fornisce al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario che ne faccia richiesta i dati informativi completi relativi all'ordinante – ovvero li mette a sua disposizione in modo da consentirne l'acquisizione - entro tre giornate operative dalla ricezione della richiesta. Restano fermi gli obblighi di identificazione e verifica dei dati di cui al paragrafo precedente.

5. Trasferimenti di fondi destinati all'esterno dell'Unione europea

Per i trasferimenti di fondi diretti a un prestatore di servizi di pagamento stabilito all'esterno dell'Unione europea è più complessa l'acquisizione dei dati informativi relativi all'ordinante da parte delle autorità investigative e di quelle deputate alla prevenzione e al contrasto delle attività di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo: ne consegue un accrescimento del rischio sotto il profilo dell'efficace contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

Tali trasferimenti di fondi devono quindi essere sempre accompagnati dai dati informativi completi relativi all'ordinante.

Nel caso di pagamenti raggruppati (cc.dd. pagamenti batch) che provengano tutti da uno stesso ordinante i dati informativi completi relativi all'ordinante medesimo non andranno inseriti nei singoli messaggi di pagamento, ma potranno essere inseriti anche solo nel file di raggruppamento, a condizione che il singolo pagamento rechi il numero di conto dell'ordinante o un codice unico di identificazione.

Capitolo III

Obblighi del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario

Premessa

Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario può ricevere messaggi di trasferimento di fondi direttamente dal prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante oppure da un prestatore di servizi intermediario. Egli potrà non essere in grado di distinguere le due fattispecie; in ogni caso, egli dovrà quindi adempiere a una serie di obblighi che rappresentano il naturale complemento a quelli di cui al Capitolo II delle presenti istruzioni, al fine di consentire la massima efficacia del Regolamento. In primo luogo dovrà verificare che nel messaggio di trasferimento di fondi siano presenti i dati informativi relativi all'ordinante, dovrà quindi adoperarsi per ottenere le informazioni eventualmente mancanti nei messaggi di trasferimento di fondi ricevuti e conservare i dati in essi contenuti.

1. Verifica della completezza dei dati informativi relativi all'ordinante

Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario deve dotarsi di procedure che gli consentano di accertare l'incompletezza o l'inattendibilità dei dati relativi all'ordinante che dovrebbero essere presenti nei messaggi di trasferimento fondi ricevuti. Si precisa che il messaggio recante informazioni inattendibili o non corrette equivale a un messaggio incompleto. A tal fine:

- si accerta che i campi del messaggio di trasferimento fondi siano riempiti in conformità con le regole di messaggistica utilizzate dal sistema di pagamento attraverso il quale è stato eseguito il trasferimento di fondi. I controlli a ciò deputati non garantiscono automaticamente che le informazioni inserite nei campi dei messaggi di trasferimento fondi siano corrette e attendibili; è quindi raccomandata l'applicazione di filtri atti ad individuare le informazioni palesemente prive di significato o fittizie, anche sulla base dell'esperienza maturata nel tempo;
- periodicamente effettua controlli a campione sui pagamenti ricevuti per l'individuazione di messaggi incompleti o inattendibili che non siano stati individuati con i sistemi di controllo di cui al punto precedente. In occasione di tali verifiche campionarie verrà prestata particolare attenzione ai messaggi di trasferimento fondi provenienti da prestatori di servizi di pagamento che abbiano già precedentemente inviato messaggi incompleti o inattendibili o che siano considerati rischiosi (ad esempio perché insediati in Paesi o territori a rischio²).

Gli adempimenti di verifica di completezza delle informazioni presenti nei messaggi di trasferimento fondi hanno carattere fondamentalmente formale; la responsabilità della veridicità delle informazioni trasmesse resta in capo al prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante.

2 Si tratta di Paesi o i territori non annoverati in quelli a regime antiriciclaggio equivalente di cui al relativo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e, in ogni caso, (quelli) indicati da organismi internazionali competenti (ad es. GAFI, OCSE) come esposti a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

2. Adempimenti nel caso di ricezione di messaggi di trasferimento fondi nei quali i dati informativi relativi all'ordinante manchino o siano incompleti

2.1 Adempimenti organizzativi

Nell'effettuare i controlli di cui al paragrafo precedente, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario può rendersi conto che le informazioni contenute in un messaggio di trasferimento fondi da lui ricevuto siano incomplete. In tal caso egli dovrà alternativamente:

- a) respingere il trasferimento fondi, oppure;
- b) chiedere le informazioni mancanti al prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante. In attesa della ricezione delle informazioni mancanti il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario esegue il pagamento accreditando i fondi sul conto del beneficiario o mettendoli a sua disposizione secondo quanto previsto dagli articoli 20, 21 e 23 del d.lgs. n. 11 del 27 gennaio 2010.

Non è invece possibile trattenere i fondi ricevuti in attesa della comunicazione delle informazioni mancanti, in quanto tale condotta sarebbe in contrasto con gli articoli 20, 21 e 23 del d.lgs. n. 11 del 27 gennaio 2010.

I prestatori di servizi di pagamento definiscono *policy* aziendali da seguire in caso di ricezione di messaggi di trasferimento fondi incompleti; in particolare devono essere definiti i criteri che verranno seguiti per distinguere i trasferimenti fondi che verranno eseguiti direttamente e quelli che verranno respinti, essendo inappropriato sia il sistematico respingimento sia la sistematica esecuzione dei trasferimenti incompleti. I suddetti criteri informeranno le procedure e i processi interni di cui il prestatore di servizi di pagamento deve dotarsi per ottemperare agli obblighi delle presenti istruzioni. Nel definire tali criteri si terrà conto degli obblighi di legge e regolamento applicabili, in particolare di quelli derivanti dai Regolamenti comunitari n. 2580/2001, n. 881/2002, n. 110 del 2008.

2.2 Rigetto di un pagamento incompleto

Quando decide di respingere un pagamento incompleto, il prestatore di servizi di pagamento dà conto del motivo della decisione al prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante. In tal caso non ricorre l'obbligo di chiedere le informazioni mancanti.

L'incompletezza o inattendibilità di un messaggio di trasferimento fondi non costituisce di per sé motivo per ritenere l'operazione sospetta e segnalarla all'Unità di informazione finanziaria: i prestatori di servizi di pagamento considerano di effettuare una segnalazione all'Unità di informazione finanziaria, a norma dell'art. 41 del d.lgs. 231/2007, soltanto quando sanno, sospettano o hanno ragionevoli motivi per sospettare che siano in corso o siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, anche avvalendosi degli indicatori di anomalia di cui al citato articolo del d.lgs. 231/2007.

L'incompletezza di un pagamento costituisce inoltre un elemento da tenere in considerazione per valutare il carattere sospetto di altre operazioni collegate al pagamento medesimo. Per la valutazione del carattere sospetto di un pagamento e delle operazioni ad esso collegate, nonché per l'eventuale segnalazione degli stessi all'Unità di informazione finanziaria, i prestatori di

servizi di pagamento si avvalgono degli indicatori di anomalia emanati ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. 231/2007.

2.3 Esecuzione di un pagamento incompleto

Nel caso in cui il prestatore di servizi di pagamento esegua un pagamento incompleto o non attendibile, dovrà chiedere le informazioni mancanti al prestatore di servizi dell'ordinante senza indugio dopo l'esecuzione dell'operazione. Nella richiesta di informazioni viene indicato il termine entro il quale dette informazioni dovranno essere ricevute: tale termine non dovrà comunque eccedere le sette giornate operative. Si potrà concedere un lasso di tempo maggiore ai prestatori di servizi di pagamento stabiliti all'esterno dello Spazio Economico Europeo.

Una volta ottenute le informazioni mancanti o scaduto il termine fissato senza che queste siano state ricevute, il prestatore di servizi di pagamento valuterà il carattere sospetto dell'operazione sulla base dei criteri esposti nel paragrafo precedente.

In considerazione del fatto che l'obbligo di inserimento delle informazioni complete e corrette dell'ordinante nei messaggi di trasferimento fondi ricade sul prestatore di servizi di cui questo si avvale, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario non è responsabile per l'esecuzione in buona fede di un pagamento che non avrebbe eseguito se il relativo messaggio avesse contenuto le informazioni complete sull'ordinante.

Il prestatore di servizi di pagamento definisce *policy* e procedure da seguire a seguito della richiesta di informazioni complete sull'ordinante al prestatore di servizi di pagamento di quest'ultimo. In particolare, il prestatore di servizi di pagamento dovrà essere in grado di dimostrare che le *policy* e le procedure interne sono adeguate ad assicurare il rispetto del Regolamento e delle presenti istruzioni e che la loro applicazione è efficace allo scopo; a tal fine verrà registrata ogni richiesta di informazioni, la risposta ottenuta o la mancata ricezione della risposta.

Nel caso in cui il prestatore di servizi di pagamento non abbia ricevuto una risposta soddisfacente entro il termine fissato nella richiesta di informazioni, invierà un sollecito al prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante indicando un nuovo termine entro il quale rispondere. Nel sollecito il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante viene informato che, in caso di mancata risposta entro il nuovo termine fissato, verrà assoggettato a forme di monitoraggio specifiche in considerazione dell'elevato profilo di rischio assegnatogli e, ove non sia già previsto nel contratto che disciplina i rapporti tra il prestatore di servizi dell'ordinante e il prestatore di servizi del beneficiario, che potranno essere adottate le misure di cui al paragrafo successivo. Nel caso in cui più richieste vengano inviate a uno stesso prestatore di servizi di pagamento, esse potranno essere raggruppate.

2.4 Sistematico inadempimento dell'obbligo di fornire le complete informazioni sull'ordinante

Nel caso di sistematico inadempimento da parte di un prestatore di servizi di pagamento di inserire nei messaggi di trasferimento fondi le informazioni sull'ordinante, il prestatore di servizi del beneficiario deve:

1. inviargli un richiamo con il quale gli comunica che è stato classificato come controparte sistematicamente inadempiente ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2 del Regolamento;

2. segnalare la circostanza alla Banca d'Italia. Tale segnalazione non costituisce una segnalazione di operazione sospetta ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2007 in quanto il prestatore di servizi di pagamento sistematicamente inadempiente all'obbligo di inserire le informazioni sull'ordinante nei messaggi di trasferimento fondi non è per ciò stesso sospettato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. La segnalazione evidenzia piuttosto una difficoltà a rispettare il Regolamento o, nel caso di prestatori di servizi di pagamento extracomunitari, la legislazione nazionale che recepisce la Raccomandazione Speciale VII del GAFI. Tale segnalazione rileva sotto il profilo della gestione del rapporto di corrispondenza eventualmente in essere con il prestatore sistematicamente inadempiente ai sensi dell'articolo 28, comma 4, del d.lgs. del 21 novembre 2007 n. 231.

I prestatori di servizi di pagamento definiscono i criteri al ricorrere dei quali un prestatore di servizi di pagamento viene considerato sistematicamente inadempiente all'obbligo di fornire le complete informazioni sull'ordinante. Di seguito si forniscono alcuni esempi di criteri per l'individuazione dell'inadempimento sistematico:

- il livello di collaborazione in occasione di richieste di informazioni mancanti o inattendibili;
- il superamento di una determinata percentuale di messaggi di trasferimento fondi incompleti o contenenti informazioni non attendibili sull'ordinante inviati dal prestatore di servizi di quest'ultimo;
- il superamento di una determinata percentuale di messaggi di trasferimento fondi incompleti o recanti informazioni inattendibili inviati in un determinato arco di tempo dopo che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario ha inviato un certo numero di richieste di integrazione di informazioni mancanti o inattendibili;
- il superamento di un determinato numero di messaggi incompleti o recanti informazioni inattendibili inviati dal prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante;
- il superamento di un determinato numero di messaggi di trasferimento fondi incompleti o recanti informazioni inattendibili inviati in un determinato arco di tempo dopo che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario ha inviato un certo numero di richieste di integrazione di informazioni mancanti o inattendibili.

Il Regolamento prevede che, dopo reiterati richiami il prestatore di servizi di pagamento debba respingere tutti i pagamenti provenienti da un prestatore di servizi di pagamento sistematicamente inadempiente ai sensi del presente paragrafo o, in alternativa, limitare o interrompere i rapporti con lo stesso. La scelta della contromisura da prendere ricade nella piena discrezionalità del prestatore di servizi di pagamento. Ove vi sia un rapporto di corrispondenza con il prestatore sistematicamente inadempiente ai sensi del presente paragrafo, l'inadempimento sistematico viene tenuto presente nella gestione del rischio connesso a tale rapporto ai sensi dell'articolo 28, comma 4, del d.lgs. del 21 novembre 2007 n. 231.

2.5 Ricezione di pagamenti incompleti di importo inferiore a 1.000 €\$

La Nota Interpretativa della Raccomandazione speciale VII del GAFI consente ai singoli paesi di introdurre una soglia massima di 1.000 €\$ al di sotto della quale non sia obbligatorio inserire nei messaggi di trasferimento fondi le informazioni relative all'ordinante. Tale circostanza deve essere tenuta presente nel valutare il rischio connesso a pagamenti incompleti di importo inferiore alla

predetta soglia ricevuti da prestatori di servizi di pagamento stabiliti in Paesi extracomunitari.

Le informazioni relative all'ordinante di tali trasferimenti dovranno comunque essere chieste al prestatore di servizi dell'ordinante ove mancanti, incomplete o inattendibili; il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario può non applicare le previsioni di cui all'art. 9, comma 2, del Regolamento 1781/2006 nonché quelle di cui al paragrafo 2.4 delle presenti istruzioni.

2.6 Conservazione dei dati

I dati relativi all'ordinante contenuti nei messaggi di trasferimento fondi ricevuti vengono conservati dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario per dieci anni.

Capitolo IV

Obblighi del prestatore di servizi di pagamento intermediario

Premessa

Il Regolamento, analogamente a quanto previsto dalla Raccomandazione Speciale VII del GAFI, assegna un ruolo limitato ai prestatori di servizi di pagamento intermedi che devono limitarsi ad assicurare che le informazioni relative all'ordinante presenti nei messaggi di trasferimento fondi non vadano perse nelle fasi intermedie di esecuzione del trasferimento di fondi.

1. Trasmissione dei dati dell'ordinante e del beneficiario insieme al trasferimento di fondi

Il prestatore di servizi di pagamento che interviene come mero intermediario nell'esecuzione di un trasferimento di fondi, non avendo rapporti diretti né con l'ordinante né con il beneficiario del trasferimento, assicura che i dati presenti nel messaggio di trasferimento fondi ricevuti siano mantenuti nel messaggio che egli ritrasmette.

Il prestatore intermediario non deve omettere, cancellare o alterare in alcun modo le informazioni presenti nei messaggi di trasferimento fondi ricevuti e ritrasmessi.

2. Limitazioni tecniche

A meno che non si renda conto che le informazioni sull'ordinante sono incomplete o inattendibili, quando un prestatore di servizi di pagamento inoltra un trasferimento fondi disposto da un prestatore di servizi di pagamento stabilito in un Paese extracomunitario al prestatore di servizi del beneficiario stabilito nella comunità, può avvalersi di un sistema la cui messaggistica non consenta la trasmissione delle informazioni complete relative all'ordinante [o al beneficiario].

Se, nel ricevere un messaggio di trasferimento fondi da inoltrare il prestatore di servizi di pagamento intermediario si rende conto che tale messaggio è incompleto, può utilizzare un sistema di pagamento con le limitazioni tecniche di cui al paragrafo precedente solo se può, con qualsiasi mezzo concordato, informare il prestatore di servizi del beneficiario che il messaggio di trasferimento fondi è incompleto.

Ove si avvalga di un sistema di pagamento la cui messaggistica non consenta la trasmissione delle informazioni complete relative all'ordinante [o al beneficiario] il prestatore di servizi di pagamento intermediario fornisce tutte le informazioni ricevute – ovvero le mette a disposizione in modo da consentirne l'acquisizione - al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario che ne faccia richiesta entro tre giornate operative dalla ricezione della richiesta medesima.

3. Conservazione delle informazioni

Il prestatore di servizi di pagamento intermediario conserva tutte le informazioni ricevute ai sensi del presente capitolo per dieci anni.

Capitolo V

Pagamenti di copertura

Premessa

Se il ruolo che il Regolamento assegna ai prestatori di servizi di pagamento risulta adeguato con riferimento ai pagamenti lineari i cui messaggi contengono necessariamente le informazioni relative al beneficiario e, in forza del Regolamento medesimo, dell'ordinante, può non esserlo invece con riferimento ai cc.dd. pagamenti di copertura (noti anche come *cover payments*), dove le informazioni relative ad ordinante e beneficiario della transazione viaggiano tipicamente in un messaggio a parte, che non transita necessariamente in un sistema di pagamento. Per tale ragione nel presente Capitolo si ha riguardo, oltre che al Regolamento CE n. 1781/2006, alle linee guida emanate nel mese di maggio 2009 dal Comitato di Vigilanza bancaria della Banca dei Regolamenti Internazionali. Poiché i pagamenti di copertura vengono tipicamente utilizzati in presenza di rapporti di corrispondenza collegati tra più prestatori di servizi di pagamento, a questi si applicano anche le disposizioni di cui all'articolo 28 del d.lgs. del 21 novembre 2007 n. 231.

1. Messaggistica utilizzata

I prestatori di servizi di pagamento non possono utilizzare messaggi di trasferimento fondi specifici al solo fine di evitare che le informazioni relative ad ordinante e beneficiario siano visibili da altri prestatori di servizi di pagamento coinvolti nell'esecuzione del trasferimento fondi. Per tale ragione, ad esempio, nell'esecuzione di pagamenti di copertura eseguiti mediante la rete SWIFT, dovrà essere utilizzato il messaggio MT202 COV anziché il messaggio MT202.

2. Obblighi del prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante

Il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante assicura che nel messaggio di trasferimento fondi di copertura inviato a un prestatore intermediario siano presenti sia le informazioni complete relative all'ordinante, sia quelle relative al beneficiario che vengono trasmesse a parte direttamente al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario.

L'inserimento di ulteriori dati informativi relativi al beneficiario viene effettuato quando ciò possa contribuire a limitare il rischio di erroneo congelamento, blocco o respingimento dei fondi del beneficiario, ovvero di ritardi nell'esecuzione del pagamento di copertura.

3. Obblighi dei prestatori intermediari

3.1 Verifica della completezza dei messaggi di trasferimento fondi

I prestatori di servizi di pagamento intermediari in un pagamento di copertura devono dotarsi di *policy* aziendali e procedure in grado di individuare i messaggi di copertura che non reclinano le informazioni relative all'ordinante e al

beneficiario. Nel caso in cui i messaggi di copertura ricevuti risultino incompleti, deve essere adottata una delle seguenti misure:

1. rifiuto del pagamento incompleto;
2. richiesta delle informazioni mancanti al prestatore dell'ordinante o a quello che ha eseguito la fase immediatamente precedente del pagamento di copertura.

In entrambi i casi viene valutata l'opportunità di segnalare l'operazione come sospetta all'Unità di Informazione Finanziaria.

Nel caso in cui vi siano già stati episodi di messaggi incompleti o inattendibili provenienti dal medesimo prestatore di servizi di pagamento o qualora il corrispondente rifiuti di fornire le informazioni mancanti, il prestatore di servizi di pagamento valuterà di limitare o interrompere il rapporto di corrispondenza in questione.

Vengono documentate le ragioni che hanno determinato la scelta sul comportamento da tenere di seguito alla ricezione di un messaggio di trasferimento fondi di copertura incompleto.

3.2 Controllo dei dati nominativi elencati nelle liste per il congelamento o il blocco dei fondi

Viene verificata la presenza dei nominativi dell'ordinante e del beneficiario presenti nei messaggi di trasferimento fondi di copertura nelle liste nominative previste dai Regolamenti CE n. 2580/2001, n. 881/2002, n. 110/2008 [e...]. Per tale verifica non è possibile adottare un approccio basato sul rischio.

Il controllo dei nominativi può essere omesso in quanto effettuato dal corrispondente del prestatore di servizi di pagamento intermediario in un pagamento di copertura in una delle seguenti ipotesi:

- le liste sulla base delle quali effettuare i controlli sono le stesse nei diversi paesi in cui sono stabiliti i due prestatori di servizi di pagamento;
- il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante e gli intermediari coinvolti nel pagamento di copertura appartengono al medesimo gruppo e tutti i componenti del gruppo utilizzano un'unica lista, definita dalla capogruppo, che comprende tutti i nominativi previsti dalle liste applicabili nei diversi paesi in cui sono stabiliti i diversi prestatori di servizi di pagamento appartenenti al gruppo;
- il prestatore di servizi dell'ordinante verifica su base volontaria la presenza dei nominativi di ordinante e beneficiario nelle liste applicabili nei paesi in cui sono stabiliti i prestatori intermediari coinvolti nell'esecuzione del pagamento di copertura ed invia il pagamento solo nel caso in cui il controllo medesimo abbia esito negativo.

Resta ferma la responsabilità del prestatore di servizi di pagamento delegante per l'adempimento degli obblighi di verifica dei nominativi di cui al presente paragrafo.